



COPIA

COMUNE DI VIGASIO

Provincia di Verona

n. 31 Reg. Del.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE DEL TRIBUTO TASI PER L'ANNO 2018.

L'anno **duemiladiciassette** addì **undici** del mese di **novembre** alle ore **09:00**, nella sala delle adunanze consiliari del Comune, alla Prima convocazione Straordinaria di oggi, partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

TOSI EDDI	Presente
ZAFFANI STEFANIA	Presente
CAMPEDELLI DIEGO	Presente
MERLINI CORRADO	Presente
LOCATELLI VALERIO	Presente
SEGA ELENA	Presente
MOSELE NICOLE	Presente
CURINGA ANGELO	Presente
BRUTTO CORRADO	Assente
ROSSIGNOLI ALESSANDRO	Presente
FRANCHINI VALENTINA	Presente
PARISE VINCENZO	Presente
ARDUINI SILVANA	Presente

Presenti n. 12 Assenti n. 1

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza **TOSI EDDI** nella sua qualità di **SINDACO**.

Assiste il Segretario comunale reggente **PUZZO AVV. CARMELA**.

La seduta è Pubblica

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE DEL TRIBUTO TASI PER L'ANNO 2018.

Il Sindaco passa la parola al dr. Margotto Carlo affinché proceda alla relazione del terzo punto all'ordine del giorno concernente la conferma delle aliquote TASI per l'annualità 2018 sintetizzando i contenuti della proposta di deliberazione.

Terminata la relazione e stante l'assenza di interventi sul punto si passa alla votazione.

Esprimono voto favorevole i consiglieri comunali Tosi Eddi, Zaffani Stefania, Campedelli Diego, Merlini Corrado, Locatelli Valerio, Segà Elena, Mosele Nicole, Curinga Angelo.

Dichiarano di astenersi i consiglieri comunali Rossignoli Alessandro, Franchini Valentina, Parise Vincenzo, Arduini Silvana.

Con successiva votazione approvano la immediata eseguibilità i consiglieri comunali Tosi Eddi, Zaffani Stefania, Campedelli Diego, Merlini Corrado, Locatelli Valerio, Segà Elena, Mosele Nicole, Curinga Angelo. Dichiarano di astenersi per la immediata eseguibilità i consiglieri comunali Rossignoli Alessandro, Franchini Valentina, Parise Vincenzo, Arduini Silvana.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

VISTO l'art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e il Comune ha facoltà, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, di ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

VISTO l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che impone il vincolo per cui la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, aggiungendo che, per il 2015, l'aliquota massima non poteva eccedere il 2,5 per mille;

VISTO che nella presente seduta, si provvede ad approvare la misura delle aliquote IMU per l'esercizio 2018, alla cui delibera si rinvia;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. 16/2014, come convertito dalla Legge n. 68/2014, ha aggiunto un periodo all'art. 1, comma 677, della Legge n. 147/2013, nel quale viene stabilito che a decorrere dal 2014, nella determinazione delle aliquote TASI, possono essere superati i limiti di cui al punto precedente, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 54/2011, detrazioni d'imposta, o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato D.L. n. 201/2011, tuttora invariato;

VISTO l'art. 1, comma 678, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota massima TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, e successive modificazioni, non può eccedere l' 1 per mille;

VISTA la norma della legge di stabilità n.208/2015 (articolo 1 comma 26 legge 208/2015) che dispone la sospensione per l'esercizio 2016 degli aumenti di aliquote e tariffe la quale deve essere necessariamente letta in via estensiva, ritenendo il blocco applicabile a tutte le forme di variazione in aumento dei tributi a livello locale, sia che le stesse si configurino come incremento di aliquote di tributi già esistenti nel 2015, sia che consistano nell'istituzione di nuove fonti impositive;

VISTO che l'art. 13, comma 11, del D.L. n. 201/2011 prevede che le detrazioni stabilite dalla norma, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota d'imposta spettante allo Stato;

VISTA la norma della legge di stabilità n.208/2015 (articolo 1 comma 26 legge 208/2015) che disponeva la sospensione per l'esercizio 2017 degli aumenti di aliquote e tariffe la quale deve essere necessariamente letta in via estensiva, ritenendo il blocco applicabile a tutte le forme di variazione in aumento dei tributi a livello locale, sia che le stesse si configurino come incremento di aliquote di tributi già esistenti, sia che consistano nell'istituzione di nuove fonti impositive e rilevato dalla lettura delle notizie riferite alla programmazione statale 2018 che tali vincoli di sospensione saranno estesi anche all'annualità oggetto della presente delibera;

RILEVATO che nel dettaglio la disposizione per il 2016 recitava così: *"26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e' sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ne' per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000"*;

VISTE altresì le seguenti disposizioni: *13. A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:*

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34.

DATO ATTO che "Il blocco alle tariffe e alle aliquote dei tributi locali introdotto dal comma 26 della legge di stabilità 2016 è disposto anche per tutto il 2018";

CONSIDERATO che il blocco delle tariffe e delle aliquote debba essere inteso come qualsiasi divieto di forma di variazione in aumento delle stesse, sia come aumento di aliquote e tariffe di tributi già applicati, sia come istituzione di nuovi tributi (si veda tra le altre, il parere n. 35 del 09/02/2016 della sezione abruzzese della Corte dei Conti);

CONSIDERATO che, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi indivisibili come di seguito elencati, risulta necessario ed indispensabile confermare anche per l'anno 2018 le seguenti aliquote TASI senza applicazione di detrazioni:

<i>Tipologia imponibile</i>	<i>Aliquota</i>
Abitazioni principali e relative pertinenze	0,00%
Abitazioni principali e relative pertinenze categorie A/1-A/8-A/9	0,18 %
Altri fabbricati	0,18 %
Altri fabbricati di cat. D1,D2,D3,D4,D6,D7,D9,D10, ONLUS e IPAB	0,0 %
Altri fabbricati di cat. D5 e D8	0,20 %
Aree edificabili	0,0 %
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,0 %

Di azzerare, nel rispetto comunque delle disposizioni di legge, anche per l'esercizio 2018 l'aliquota TASI per le unità immobiliari ad uso abitativo e destinate ad abitazione principale con relative pertinenze, quest'ultime nei limiti delle disposizioni IMU, acquisite in corso d'anno sul mercato da imprese di costruzione e/o commerciali. L'agevolazione è applicabile dalla data di attribuzione della residenza anagrafica per i primi tre esercizi amministrativi e comunque non oltre l'esercizio 2018, previa comunicazione scritta, a pena di decadenza, da inoltrare all'ufficio tributi con allegata copia dell'atto notarile di compravendita entro il termine ordinario previsto per la dichiarazione di variazione relativa all'imposta TASI. (30/06/2017).

Valutato che le aliquote sopra riportate consentiranno un'entrata presunta pari ad € 155.000,00 relativa alla copertura delle spese inerenti i predetti servizi indivisibili, come stanziate nel bilancio di previsione 2018, per i seguenti importi presunti:

Illuminazione pubblica ed energia:	€ 155.000,00
TOTALE	€ 155.000,00

VISTO il "Regolamento comunale per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), al quale si rinvia;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTI gli allegati pareri tecnico e di regolarità contabile, entrambi favorevoli;

PRESO atto della proclamazione della votazione disposta dal Presidente e di seguito evidenziata:

Consiglieri presenti: n. 12

Voti favorevoli: n. 8

Voti contrari: nessuno

Astenuti: n. 4 (Rossignoli Alessandro, Franchini Valentina, Parise Vincenzo, Arduini Silvana);

DELIBERA

1) di approvare per l'annualità 2018 le aliquote senza detrazioni da applicare al tributo per i servizi indivisibili (TASI), come indicate nella seguente tabella:

<i>Tipologia imponibile</i>	<i>Aliquota</i>
Abitazioni principali e relative pertinenze	0,00%
Abitazioni principali e relative pertinenze categorie A/1-A/8-A/9	0,18 %
Altri fabbricati	0,18 %
Altri fabbricati di cat. D1,D2,D3,D4,D6,D7,D9,D10, ONLUS e IPAB	0,0 %
Altri fabbricati di cat. D5 e D8	0,20 %
Aree edificabili	0,0 %
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,0 %

Di azzerare, nel rispetto comunque delle disposizioni di legge, anche per l'esercizio 2018 l'aliquota TASI per le unità immobiliari ad uso abitativo e destinate ad abitazione principale con relative pertinenze, quest'ultime nei limiti delle disposizioni IMU, acquisite in corso d'anno sul mercato da imprese di costruzione e/o commerciali. L'agevolazione è applicabile dalla data di attribuzione della residenza anagrafica per i primi tre esercizi amministrativi e comunque non oltre l'esercizio 2018, previa comunicazione scritta, a pena di decadenza, da inoltrare all'ufficio tributi con allegata copia dell'atto notarile di compravendita entro il termine ordinario previsto per la dichiarazione di variazione relativa all'imposta TASI. (30/06/2017).

2) di delegare il Responsabile TASI tramite l'ufficio tributi ad effettuare, gli adempimenti necessari ai fini della pubblicazione della presente delibera nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Quindi, su proposta del Sindaco, stante l'urgenza di provvedere alle fasi successive del procedimento con votazione espressa per alzata di mano con il seguente esito:

Consiglieri presenti: n. 12

Voti favorevoli: n. 8

Voti contrari: nessuno

Astenuti: n. 4 (Rossignoli Alessandro, Franchini Valentina, Parise Vincenzo, Arduini Silvana);

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI VIGASIO
PROVINCIA DI VERONA

ISTRUTTORIA DELIBERAZIONI
N.B. CIASCUN PARTECIPANTE ALLA
ISTRUTTORIA È RESPONSABILE
EX ART. 49 D. LGS 267/2000

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE DEL TRIBUTO TASI PER L'ANNO 2018.

UFFICIO RAGIONERIA

Il sottoscritto Responsabile del settore, interpellato circa la regolarità tecnica della delibera di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 49 c. 1, esprime **PARERE Favorevole**

in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Vigasio, addì 02-11-2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to MARGOTTO CARLO

UFFICIO RAGIONERIA

Il sottoscritto Responsabile del settore, interpellato circa la regolarità contabile della delibera sopradescritta, esprime **PARERE Favorevole**

Vigasio, addì 02-11-2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE RAGIONERIA
f.to MARGOTTO CARLO

Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Presidente
f.to TOSI EDDI

Il Segretario comunale
f.to PUZZO AVV. CARMELA

Il sottoscritto, visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

che copia della presente deliberazione:

viene pubblicata all'Albo Pretorio comunale il giorno 28-11-2017 per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124 c. 1 del D. Lgs. 267/2000);

Vigasio, addì 28-11-2017

Il Responsabile del procedimento
f.to MORELATO SABINA

Il Il funzionario incaricato,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

diventa esecutiva il giorno: 09-12-2017 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3 del D.Lgs. 267/2000)

è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D.Lgs. 267/2000;

Vigasio, addì 10-12-2017

Il funzionario incaricato

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo
COMUNE DI VIGASIO 28-11-2017

Il Responsabile del procedimento

Silvia Morelato



